

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Referente: Ufficio legislativo economia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente schema di decreto legislativo è volto all'attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La direttiva (UE) 2021/2261 è stata pubblicata il 20 dicembre 2021, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

Il termine per l'attuazione della direttiva nella normativa nazionale è già scaduto in data 30 giugno 2022 ed è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0310, per la quale in data 21 luglio 2022 è stata ricevuta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora *ex* articolo 258 TFUE.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) conferisce al Governo la delega per l'attuazione delle direttive di cui all'ALLEGATO A della legge citata, tra le quali la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 di cui al numero 14) del predetto ALLEGATO A. **Entro il 10 marzo 2023, il Governo è tenuto ad adottare il decreto legislativo attuativo della direttiva in esame.**

Di qui la necessità di adottare con urgenza l'intervento normativo in esame.

La direttiva è contestuale e collegata al regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 - *Regolamento sui Packaged Retail and Insurance-based Investment Products*, c.d. PRIIPs.

È una normativa di cd. correzione rapida (*quick-fix*), che apporta limitate modifiche alla disciplina di cui sopra, in particolare con riferimento alla tempistica di applicazione di talune disposizioni del regolamento agli OICVM (Organismi di investimento Collettivo in Valori Mobiliari).

Il *quick fix* alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è finalizzato ad evitare che, allo scadere del suddetto periodo transitorio, sorgano dubbi interpretativi per cui gli investitori al dettaglio in OICVM potrebbero ricevere sia un documento (KID) contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, sia le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE (UCITS), contenute nel KIID.

Le suddette finalità sono pienamente coerenti con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Nell'ordinamento interno, la disciplina in materia è contenuta, a livello di normativa primaria, nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e, a livello di normativa secondaria, nel regolamento

n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari (“*Regolamento Intermediari*”).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/338, con il presente intervento normativo vengono modificati gli articoli **93-bis, 98-ter, 98-quater, 191-ter, 194-quater, 194-septies**, del TUF e viene introdotto l’articolo **98-ter.1**.

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza competenti per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora attratte dalla disciplina europea.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, e tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate con il presente intervento normativo.

8) *Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

La direttiva (UE) 2021/2261 è coerente con il programma di Governo, la cui azione è tesa a favorire e incrementare l'efficienza dei mercati di capitali garantendo la tutela degli investitori.

Ne consegue che il presente intervento normativo risulta pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto volto a dare attuazione alla predetta direttiva.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

In relazione alla direttiva in questione è stata avviata la **procedura di infrazione n. 2022/0310** da parte della Commissione europea, per la quale è stata ricevuta, in data 21 luglio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una lettera di costituzione in mora *ex* articolo 258 del TFUE.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente decreto legislativo vengono introdotte nuove definizioni normative, in particolare all'articolo 93-bis, comma 1, lettera f-bis) (definizione di "KIID": *il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea*) e lettera f-ter) (definizione di "KID": *il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014*), del TUF. L'introduzione delle definizioni di "KIID" e di "KID" permette una maggiore comprensibilità dell'articolo 98-ter, dove entrambi i

documenti informativi sono citati. Inoltre, le definizioni rendono maggiormente coerente il quadro normativo già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'articolato in esame non contiene disposizioni abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'unica delega aperta è quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, numero 14), dell'ALLEGATO A della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 – contenente l'elenco di quegli atti dell'Unione europea per il cui recepimento non occorrono criteri di delega specifici ed ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente alla revisione della normativa primaria contenuta nel TUF, saranno possibili interventi a livello di normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle autorità di vigilanza. Non si è rilevata la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.